

giornata su **SICUREZZA E' ORGANIZZAZIONE**

*Padova, convegno del 26 marzo 2018*

# **L'ALTA VIGILANZA IN CANTIERE DEL CSE**

*Importanti novità dopo le ultime sentenze  
della Corte di Cassazione*

*Organizzatore:*

*con la collaborazione di:*



*patrocini:*



**L'OBBLIGO DI VIGILANZA DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE:**

**L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA - *Avv. Giovanni Scudier***

*Padova, convegno del 26 marzo 2018*

# **L'ALTA VIGILANZA IN CANTIERE DEL CSE**

*L'obbligo di vigilanza del Coordinatore per l'Esecuzione:  
l'evoluzione della giurisprudenza*

Avv. Giovanni Scudier  
C&S Studio Legale Casella e Scudier - Padova

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. pen. Sez. 4, 24 aprile 2009, n. 17631**

La posizione di garanzia del coordinatore si estrinseca «in ben delineati **compiti anche di vigilanza e di controllo**, e di **connessi poteri impeditivi** (Cass., Sez. 4, 13.3.2008, n. 17502), i quali ultimi sono l'espressione più evidente della connessa posizione di garanzia (cfr. Cass., Sez. 4, 19.2.2008, n. 22614).»

**L'OBBLIGO DI VIGILANZA DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE:**

**L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA - *Avv. Giovanni Scudier***

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. pen. Sez. 4, 24 aprile 2009, n. 17631**

«Siffatti compiti, poteri e responsabilità non possono affatto ritenersi caducati dalla previsione di quelli pur incombenti ad altri soggetti dalle legge indicati, rispetto ai quali si pongono in relazione, appunto, di indipendenza ed autonomia.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Cass. pen. Sez. 4, 24 aprile 2009, n. 17631

«la tesi riduttiva ..., che vorrebbe restringere l'ambito delle funzioni del coordinatore **soltanto a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento** tra le varie imprese ... urta contro il preciso dettato della norma, la quale gli assegna **anche il compito di vigilare** sulla corretta osservanza da parte delle imprese delle prescrizioni del piano di sicurezza e la scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro e ciò a maggior garanzia dell'incolumità dei lavoratori.»

**L'OBBLIGO DI VIGILANZA DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE:**

**L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA - *Avv. Giovanni Scudier***

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Pen., Sez. 4, 13 maggio 2010, n. 18149**

«Un personalizzato, equo giudizio d'imputazione può essere fondato solo sulla precisa delineazione delle **numerose posizioni di garanzia** individuate dal sistema della sicurezza del lavoro.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 13 maggio 2010, n. 18149**

«Tale opera definitiva costituisce lo strumento per evitare la proliferazione delle imputazioni, che in qualche caso finisce con l'obliterare non trascurabili **differenze di ruoli e di sfere di responsabilità**»

**L'OBBLIGO DI VIGILANZA DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE:**

**L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA - *Avv. Giovanni Scudier***

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 13 maggio 2010, n. 18149**

«La designazione delle indicate figure di coordinatore può esonerare da responsabilità il committente o il responsabile dei lavori, tranne che per ciò che riguarda la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi ...; nonchè per ciò che attiene alla vigilanza sul corretto svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo circa l'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.»

**L'OBBLIGO DI VIGILANZA DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE:**

**L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA - *Avv. Giovanni Scudier***

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 13 maggio 2010, n. 18149**

«Se ne inferisce che il committente, o il responsabile dei lavori in sua vece, ha un peculiare ruolo in tema di **alta vigilanza** sulla sicurezza del cantiere, che può essere delegato ai coordinatori per la sicurezza, con le limitazioni che si sono accennate.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 13 maggio 2010, n. 18149**

«Per ciò che attiene alla sicurezza, il committente (insieme ai suoi delegati) si trova in un ruolo critico-dialettico nei confronti del datore di lavoro dell'impresa esecutrice che, naturalmente, è a sua volta portatore di plurimi obblighi in tema di sicurezza.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 13 maggio 2010, n. 18149**

«Senza dubbio, il ruolo centrale per ciò che attiene alla sicurezza nell'ambito di cui si discute è affidato al datore di lavoro che organizza e gestisce la realizzazione dell'opera. Egli, come si è accennato, è gravato da plurimi, tipici obblighi che la Legge specifica adeguatamente.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 13 maggio 2010, n. 18149**

«Per ciò che riguarda il coordinatore per l'esecuzione, atteso l'indicato ruolo di collaboratore del committente che caratterizza tale figura, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio demandatagli discende per un verso dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda al committente; e per l'altro dalla disciplina di cui al più volte evocato D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 13 maggio 2010, n. 18149**

«Tale disciplina conferma che **la funzione di vigilanza è "alta"** e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri, quali il dirigente ed il preposto.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 13 maggio 2010, n. 18149**

«Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda **la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale, stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).**»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 13 maggio 2010, n. 18149**

«Per comprendere se l'evento illecito coinvolga la responsabilità del coordinatore ..., occorre analizzare **le caratteristiche del rischio**»  
dal quale è scaturito l'infortunio.

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Cass.Penale, Sez. 4, 13 maggio 2010, n. 18149

«Occorre cioè comprendere se si tratti di un **accidente contingente**, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Cass.Penale, Sez. 4, 13 maggio 2010, n. 18149

«o se invece l'evento stesso sia riconducibile alla **configurazione complessiva, di base, della lavorazione**: in tale ambito al coordinatore è affidato il formalizzato, generale **dovere di alta vigilanza.**»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Cass.Penale, Sez. 4, 13 maggio 2010, n. 18149

Il dovere di alta vigilanza

«**non** implica, **normalmente**, la **continua presenza** nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 13 maggio 2010, n. 18149**

«Il coordinatore articola le sue funzioni in modo **formalizzato**:

**contestazione scritta alle imprese** delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri "tipici", e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento;

indi **segnalazione al committente** delle irregolarità riscontrate.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 13 maggio 2010, n. 18149**

«Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 5 luglio 2013 n. 2880**

«Al coordinatore per la sicurezza dei lavori non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere,»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 5 luglio 2013 n. 2880**

«bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 5 luglio 2013 n. 2880**

Spetta al coordinatore dei lavori  
«la titolarità di un'autonoma posizione di garanzia  
che, **nei limiti degli obblighi specificamente  
individuati dalla legge**, si affianca a quelle degli  
altri soggetti destinatari delle norme  
antifortunistiche.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 5 luglio 2013 n. 2880**

Tale posizione di garanzia comprende  
«non solo **l'istruzione dei lavoratori** sui rischi  
connessi alle attività lavorative svolte e la  
necessità di adottare tutte le opportune misure  
di sicurezza,  
ma anche la loro **effettiva predisposizione,**»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 5 luglio 2013 n. 2880**

- «nonché il controllo continuo ed effettivo sulla concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate,
- nonché, infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 5 luglio 2013 n. 2880**

Il coordinatore per la sicurezza dei lavori è dunque tenuto a **verificare**, attraverso un'attenta e **costante** opera di **vigilanza**, l'eventuale sussistenza di **obiettive situazioni di pericolo nel cantiere ...**, e tanto, in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 24 maggio 2016, n. 27165**

«Questa Corte di legittimità, con una serie di sentenze concordanti (17631/2009, 38002/2008, 24010/2004, 39869/2004) ha stabilito una responsabilità del coordinatore per l'esecuzione in quanto **garante della sicurezza dei lavoratori nel cantiere** ed ha specificato che si tratta di una posizione di garanzia che si affianca, in modo autonomo e indipendente, a quella del datore di lavoro e del committente.»

**L'OBBLIGO DI VIGILANZA DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE:**

**L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA - *Avv. Giovanni Scudier***

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 24 maggio 2016, n. 27165**

«Tuttavia, va qui ulteriormente precisato che il coordinatore per l'esecuzione **non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale.**»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 24 maggio 2016, n. 27165**

Al coordinatore

«fa carico, fatto eccezione che per il caso limite di cui al D.Lgs. n. 51 del 2008, art. 92, lett. f), la sola gestione del rischio interferenziale.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 24 maggio 2016, n. 27165**

«Il caso della sentenza 18149/2010 riguardava un lavoratore che era caduto nel vuoto. Questa Corte ha rilevato come il rischio di caduta implicasse l'uso delle cinture di sicurezza, ma l'obbligo di vigilanza da parte del coordinatore comportava solo il controllo sulla esistenza in cantiere delle cinture di sicurezza e sulla previsione della loro utilizzazione in quella lavorazione. E non sul fatto che il singolo lavoratore se ne servisse realmente in quella specifica situazione.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 24 maggio 2016, n. 27165**

«La norma di riferimento circa il ruolo e i compiti del CSE è il D.Lgs n. 81 del 1998, art. 92 e succ. modif. (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori)»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 24 maggio 2016, n. 27165**

Dunque al coordinatore per l'esecuzione dei lavori «spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti:  
a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori;»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 24 maggio 2016, n. 27165**

- «b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento  
c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 24 maggio 2016, n. 27165**

«Il **controllo** sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto **in concreto**, secondo **modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni**.

Essenziale è che alla previsione della cautela segua un'attività di **verifica della sua attuazione**, che compete alle imprese esecutrici.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 24 maggio 2016, n. 27165**

L'attività di verifica

«**non** può significare **presenza quotidiana** nel cantiere ma, appunto, **presenza nei momenti delle lavorazioni topic** rispetto alla **funzione di controllo.**»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Cass.Penale, Sez. 4, 24 maggio 2016, n. 27165

L'alta vigilanza non è

«una sorta di contrazione della posizione di garanzia»;

«indica piuttosto **il modo** in cui vanno adempiuti i doveri tipici.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 24 maggio 2016, n. 27165**

«Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore **opera attraverso procedure**; tanto è vero che un potere-dovere di intervento diretto lo ha **solo** quando constati direttamente gravi pericoli (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, comma 1, lett. f).»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 24 maggio 2016, n. 27165**

«L'obbligo di cui alla lettera f) è particolarmente importante, perchè è norma di chiusura che, **eccezionalmente**, individua la posizione di garanzia del CSE nel potere-dovere di **intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose.**»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 24 maggio 2016, n. 27165**

Questo potere-dovere

«implica anche la **necessità legale** di frequentare il cantiere con una **periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose.**»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 24 maggio 2016, n. 27165**

«Per il resto, il coordinatore per l'esecuzione, **identifica momenti topici delle lavorazioni** e predispone attività che assicurino rispetto ad esse l'attuazione dei piani **attraverso la mediazione dei datori esecutori.**»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Cass.Penale, Sez. 4, 24 maggio 2016, n. 27165

Questo non significa

«esimersi dal prevedere momenti di verifica della effettiva attuazione di quanto esplicito e previsto; ma anche queste azioni di verifica non possono essere quotidiane ed hanno **una periodicità significativa e non burocratica** (cioè dettate dalle **necessità che risultino idonee allo scopo** e non routinarie).»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 24 maggio 2016, n. 27165**

«Parallelamente, l'accertamento giudiziale non dovrà ricercare i segni di una presenza diuturna, ma le tracce di **azioni di coordinamento**, di **informazione**, di **verifica**, e la loro **adeguatezza sostanziale**.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«Su simili principi la giurisprudenza di merito appare stabilmente attestata, ancorché le concrete applicazioni mostrino sovente un cedimento, finendosi non di rado per il rimproverare al coordinatore in realtà proprio quel mancato controllo continuo che pure in premessa si afferma di non pretendere.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«Siffatta ricorrente contraddizione sembra trovare origine...nella oggettiva difficoltà di segnare la linea di demarcazione tra il ruolo del coordinatore e quello del datore di lavoro esecutore.

Una linea di demarcazione che non può che rinvenirsi nella **diversità dell'area di rischio da ciascuno gestita.**»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«La prassi, forse anche per talune affermazioni fatte in passato dalla giurisprudenza di legittimità, 'percepisce' il coordinatore per l'esecuzione come un tecnico della sicurezza del cantiere, di talchè i PSC, quando non costituiscono una sterile sequenza di generici ... tendono a intervenire su ogni rischio correlato ai lavori da eseguire.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«Si tratta, a ben vedere, del retaggio della prima disciplina che si è occupata di tale figura...

Ben si comprende...su quali basi il coordinatore per l'esecuzione...fosse considerato ruolo al quale ricondurre tutti gli adempimenti in materia di sicurezza del cantiere:»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«il soggetto che, essendo dotato delle necessarie competenze tecniche...si interpone tra la committenza e le imprese esecutrici...; il garante della sicurezza del cantiere»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«Non si può dubitare che in tal modo l'area di responsabilità del coordinatore è stata espansa sino all'estremo delle sue potenzialità, mettendo in crisi la pur avvertita **necessità di non omologare tale ruolo a quello del datore di lavoro.**»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«Di qui la **successiva elaborazione** di questa Corte, che già rileggendo la normativa previgente al d.lgs. n. 81/2008 ha individuato nel **criterio dell'"alta vigilanza"** lo strumento interpretativo in grado di condurre alla corretta soluzione i quesiti giuridici posti dal coordinatore per l'esecuzione.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«Ad ulteriore chiarimento di questi principi, che ancora conoscono incertezze applicative, si può aggiungere che il d.lgs. n. 81/2008 ha ancor più nettamente connesso l'opera del coordinatore per l'esecuzione alla **sicura organizzazione complessiva del cantiere,**»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«con ciò intendendosi la conformazione dell'opera, dell'area di cantiere e della sequenza delle lavorazioni - tenuto conto anche, ma non esclusivamente, del rischio da interferenze - alle necessità della sicurezza dei lavoratori.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«Le singole lavorazioni, per contro, devono essere organizzate in modo sicuro dai datori di lavori chiamati alla loro esecuzione.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«L'**art. 100** ... pone un legame tra le caratteristiche dell'opera, il processo di costruzione e gli adempimenti prevenzionistici. Legame confermato dall'**allegato XV** che definisce i **contenuti minimi del PSC**,»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

- «innanzitutto indicandoli come **frutto delle scelte progettuali ed organizzative**, che devono essere conformi alle prescrizioni dell'**art. 15**;
- quindi dandone un elenco che mette in risalto l'inerenza di ciascun punto alla **progettazione dell'opera** e all'**organizzazione del cantiere**, alla **tipologia delle lavorazioni** e alle **loro interferenze**; si veda, ad esempio, il punto 2.1.2. c)»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«emerge che l'area di rischio governata dal coordinatore è quella che attiene alla **conformazione generale delle lavorazioni** (che tiene conto dell'area e dell'**organizzazione** del cantiere, delle **lavorazioni** e delle loro **interferenze**).

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«Questione essenziale, quindi, ... è

- l'identificazione del tipo di rischio del quale può essere ritenuto gestore;

- e, conseguentemente, la verifica dell'essere l'evento lesivo concreto concretizzazione di quel rischio.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«Orbene, stabilire se una procedura attenga alla **generale organizzazione del cantiere** o ad una **lavorazione affidata alle specifiche cure del datore di lavoro** è esattamente la questione più complessa.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«Ad avviso del Collegio una plausibile risposta può essere ricercata nella elencazione dei contenuti minimi del PSC fatta dal legislatore.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«L'articolazione delle aree di interesse del Piano è quadripartita:

- a) rischi connessi all'**area** di cantiere (punto 2.2.1.);
- b) rischi connessi all'**organizzazione** del cantiere (punto 2.2.2.);
- c) rischi connessi alle **lavorazioni** (punto 2.2.3.), nei quali sono compresi i rischi da **interferenze.**»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«Compito del coordinatore è quindi quello di prendere **in** considerazione le fonti di pericolo rappresentate

- dall'**ambiente di lavoro**,
- dal **modo in cui sono organizzate le attività** in esso,
- dalle **procedure lavorative**,
- e dalla **convergenza in esso di più imprese.**»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«Per così dire **l'infrastruttura** entro la quale si colloca la singola lavorazione affidata all'impresa esecutrice.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«Si legge nell'Allegato XV che "in riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione ...effettua l'analisi dei rischi presenti ... ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa...".

**Il rischio specifico è quindi il negativo di quello affidato alle cure del coordinatore per l'esecuzione.»**

# IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«La nozione di rischio specifico è stata ricostruita da questa Corte... Si è affermato che "rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", rimandano "alle **precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale** - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure da adottarsi nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine".»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«il coordinatore per l'esecuzione governa la generale conformazione del cantiere;  
il datore di lavoro esecutore pone a disposizione di quello le informazioni necessarie ad un'adeguata valutazione del rischio infrastrutturale e conforma la propria organizzazione in modo da garantire l'attuazione delle misure individuate come necessarie a fronteggiare quel rischio.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«A valle di tali adempimenti, egli rimane esclusivo dominus del rischio inerente alle attività che è chiamato ad eseguire dall'appalto.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

«Sicché **la specificità del rischio** non è data dalla maggiore o minore difficoltà di esecuzione della lavorazione ma **dalla riconduzione di esso all'attività per la quale si è fatto ricorso alla ditta esecutrice** o invece dalla sua inerenza alla conformazione generale del cantiere.»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass. Pen., Sez. 4, 23 gennaio 2017, n. 3288**

Punto 2.2.3. dell'allegato XV:

«si tratta di rischi che il coordinatore prende in esame per la loro **derivazione dalle 'lavorazioni' considerate nella loro interazione con il cantiere;** ma quando uno di quei rischi **attiene strettamente alla singola lavorazione,** va considerato **rischio specifico.**»

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 12 aprile 2017, n. 34869**

«...il presupposto di fatto, la cui ricorrenza è essenziale per potere addebitare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione un difetto di verifica, di coordinamento e di adeguamento del POS e un difetto di prescrizioni e di vigilanza sulla esecuzione della prestazione lavorativa» è «rappresentato dalla **presenza di un rischio interferenziale** e dalla esigenza di gestire le criticità connesse alla insistenza di più ditte nel cantiere, le cui lavorazioni erano suscettibili di interferenza o sovrapposizione».

**L'OBBLIGO DI VIGILANZA DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE:**

**L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA - *Avv. Giovanni Scudier***

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 12 aprile 2017, n. 34869**

«Invero la posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e la esecuzione è solo quella della alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovrintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PCS».

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 12 aprile 2017, n. 34869**

«...la figura del coordinatore rileva nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione tra di loro e non necessariamente in concomitanza (...) laddove i piani organizzativi e lavorativi siano comunque in grado di interferire».

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 14 settembre 2017, n. 45862**

**Cass.Penale, Sez. 4, 10 ottobre 2017, n. 50037**

«Ancorché non possa ascriversi a tale figura professionale l'obbligo di eseguire un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative (...) la pronuncia ha correttamente delineato il compito, normativamente previsto ... di verificare che nel cantiere non vi fossero carenze organizzative immediatamente percepibili, che le procedure di lavoro fossero coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento e che i rischi elencati in quest'ultimo documento fossero stati adeguatamente valutati dal datore di lavoro».

**L'OBBLIGO DI VIGILANZA DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE:**

**L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA - *Avv. Giovanni Scudier***

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 14 giugno 2011, n. 32142**

Il CSE deve **tenersi attentamente informato circa lo sviluppo delle opere** in corso controllando, in ciascuna fase ed in specie per quelle in cui erano stati individuati **specifici rischi**, la predisposizione in modo adeguato delle necessarie misure di sicurezza

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 28 marzo 2013, n. 19382**

Il CSE ha precisi **doveri d'iniziativa** sul piano della **effettiva conoscenza dei processi lavorativi in corso** e dei necessari accorgimenti funzionali alla tutela dei lavoratori.

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Cass.Penale, Sez. 4, 9 ottobre 2014, n. 47283

Il CSE è tenuto a **programmare** ed effettuare le visite periodiche nel modo più idoneo e **funzionale** all'espletamento dei suoi compiti di vigilanza, nonché a **informarsi scrupolosamente sullo sviluppo delle opere**. Deve **pianificare** le proprie verifiche ovvero **precostituire un sistema di controlli** che siano in grado di consentirgli **l'effettivo** assolvimento del compito a lui affidato.

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 22 novembre 2011, n. 7304**

Va addebitata al CSE la «mancata rilevazione della visibile realtà del cantiere»

**Cass.Penale, Sez. 4, 28 marzo 2013, n. 21059**

e non ha alcuna rilevanza la **mancata conoscenza** da parte del CSE della esecuzione di lavori, in base agli specifici obblighi di previsione che gli fanno capo

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Pen., Sez. 4, 9 ottobre 2014 , n. 47283**

Anzi, la mancata consapevolezza di quanto accade in cantiere si pone **essa stessa** come ragione di addebito

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Cass.Penale, Sez. 4, 5 maggio 2014, n. 18515

In presenza di una **interruzione dei canali informativi** il CSE **non è stato posto in condizione di conoscere** la disponibilità di una ditta diversa da quella originariamente prevista nel piano di sicurezza.

Ciò fa venir meno il parametro della **prevedibilità**.

*(Fattispecie di infortunio a seguito di ingresso in cantiere di una piattaforma e di una nuova società non comunicato al CSE)*

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

**Cass.Penale, Sez. 4, 5 maggio 2014, n. 18436**

La responsabilità del CSE va esclusa «in radice», in ragione dell'accertata ripresa dei lavori dopo la sospensione dei medesimi **senza preventiva comunicazione al CSE.**

## IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Cass.Penale, Sez. 4, 23 febbraio 2015, n. 7960

Il compito di vigilanza del CSE presuppone una programmazione dei lavori.

Una **estemporanea e non programmata** ripresa dei lavori da parte dell'impresa si pone quale evenienza essa stessa **non prevedibile** da parte del CSE

*(Fattispecie di infortunio a seguito di ripresa estemporanea dei lavori non comunicata dal datore di lavoro al CSE in una situazione di sospensione indeterminata dei lavori)*



STUDIO LEGALE

## **STUDIO LEGALE CASELLA E SCUDIER**

*Associazione Professionale*

*35121 – PADOVA – Via Lucatello n. 6*

*Tel . 049.8766689 – 049.8766578*

*Fax 049.8219360*

*Sito internet:*

[www.casellascudier.it](http://www.casellascudier.it)

<http://privacyinrete.it/>